

LR 12-95	Proposta ottobre 2010
<p style="text-align: center;">Art. 1 Oggetto</p> <p>1. La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia con la presente legge disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, in attuazione dei principi delineati dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (Oggetto)</p> <p>1. Le disposizioni di legge regionali riguardanti le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale sono riunite in un Testo Unico al fine di realizzare un migliore coordinamento degli interventi di solidarietà sociale previsti dall'articolo 2 della Costituzione, 2. Le attività di volontariato che riguardano la cooperazione internazionale allo sviluppo, la protezione civile e il servizio civile nazionale sono disciplinate da apposite leggi.</p> <p style="text-align: center;">Art. 2 (Finalità)</p> <p>1. La presente legge disciplina, nell'ambito dei principi e delle finalità di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge - quadro sul volontariato), l'iniziativa della Regione per lo sviluppo del volontariato nel Friuli Venezia Giulia. 2. La Regione riconosce il volontariato quale espressione civile di solidarietà umana e partecipazione sociale prestata in modo personale, spontaneo e gratuito. 3. Il volontariato è condivisione di valori legati alla comunità e alla famiglia, alla centralità della persona e responsabilità individuale, ed è componente essenziale per promuovere un nuovo modello di sviluppo e di coesione sociale. 4. Le organizzazioni di volontariato svolgono, in autonomia, la propria attività rivolta prevalentemente a soggetti esterni.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2 Ufficio regionale del volontariato</p> <p>1. E' istituito, a decorrere dall'1 gennaio 1995, presso la Presidenza della Giunta regionale il Servizio del volontariato. 2. Dopo l'articolo 46 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e' pertanto aggiunto il seguente: << Art. 46 bis 1. Il Servizio del volontariato espleta la seguente attivita': a) assicura il raccordo e la consulenza nei confronti delle istituzioni pubbliche relativamente alla valorizzazione del volontariato; b) provvede all'elaborazione delle procedure che disciplinano l'istituzione e la tenuta del Registro generale delle organizzazioni di volontariato; c) cura l'organizzazione e la gestione della banca dati del volontariato; d) provvede all'elaborazione del modello di bilancio delle organizzazioni di volontariato e ne cura la materiale predisposizione; e) svolge specifica attivita' di informazione alle organizzazioni di volontariato, anche mediante la redazione di un Bollettino periodico in collaborazione con l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Regione; f) cura la realizzazione delle iniziative proposte dal Comitato regionale del volontariato; g) individua forme di verifica del rispetto delle prestazioni e di controllo della qualita' delle stesse; h) predispone un modello di convenzione-tipo tra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato. 2. Ai fini delle attivita' di cui al comma 1 il Servizio cura il collegamento con le altre strutture dell'amministrazione regionale competenti in materia e con i Centri di servizio di cui all'articolo 14.</p>	<p style="text-align: center;">(NON PRESENTE NELLA PROPOSTA DI MODIFICA)</p>

<p>3. Gli atti di cui alle lettere b) e d) del comma 1, sono adottati con apposito regolamento. >>.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 3 Comitato regionale del volontariato</p> <p>1. E' istituito il Comitato regionale del volontariato, di seguito denominato Comitato, composto:</p> <p>a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;</p> <p>b) da sette rappresentanti delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale;</p> <p>c) dai Direttori regionali dell'assistenza sociale, della sanita', del lavoro, cooperazione ed artigianato, dell'istruzione e cultura e delle autonomie locali o loro delegati;</p> <p>d) da un rappresentante delle Amministrazioni provinciali esperto in materia di volontariato;</p> <p>e) da un rappresentante delle Amministrazioni comunali esperto in materia di volontariato;</p> <p>2. Il Comitato dura in carica tre anni ed e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.</p> <p>3. I rappresentanti delle organizzazioni di volontariato sono nominati su designazione dell'Assemblea di cui all'articolo 7.</p> <p>4. I rappresentanti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 sono nominati su designazione rispettivamente dell'Unione Province italiane e dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia.</p> <p>5. Il Vice Presidente e' eletto dal Comitato tra i componenti espressi dalle organizzazioni di volontariato.</p> <p>6. Il Dirigente del Servizio regionale del volontariato partecipa alle riunioni con voto consultivo; funge da Segretario un dipendente regionale di qualifica non inferiore a quella di segretario.</p> <p>7. Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, rappresentanti di altri enti od organismi e funzionari regionali.</p> <p>8. La partecipazione alle riunioni del Comitato e' gratuita. Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese riconosciute ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 (Comitato regionale del volontariato)</p> <p>1. E' istituito il Comitato regionale del volontariato, di seguito denominato Comitato, composto:</p> <p>a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;</p> <p>b) da cinque rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro regionale di cui all'art. 3;</p> <p>c) dal dirigente del Servizio regionale competente in materia di volontariato;</p> <p>d) da un rappresentante delle Amministrazioni provinciali esperto in materia di volontariato designato dall'Unione Province Italiane (UPI);</p> <p>e) da un rappresentante delle Amministrazioni comunali esperto in materia di volontariato designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);</p> <p>2. Il Comitato dura in carica per la Legislatura e fino alla sua ricostituzione che avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.</p> <p>3. I rappresentanti delle organizzazioni di volontariato sono eletti dall'assemblea di cui all'art. 6 in modo da garantire la rappresentatività del territorio regionale. Possono essere riconfermati per una sola volta nella medesima carica.</p> <p>4. Il vice presidente è eletto dal Comitato tra i componenti espressi dalle organizzazioni di volontariato.</p> <p>5. Per la trattazione di particolari questioni possono partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, rappresentanti di altri enti e funzionari regionali.</p> <p>6. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita. Ai componenti spetta il rimborso delle spese riconosciute nella misura prevista per i dirigenti regionali.</p> <p>7. La funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un dipendente regionale indicato dal direttore del Servizio regionale competente in materia di volontariato.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 Funzioni del Comitato</p> <p>1. Il Comitato svolge funzioni di impulso e proposta in ordine alle seguenti materie:</p> <p>a) interventi regionali in materia di volontariato;</p> <p>b) svolgimento di studi e ricerche sul volontariato, con particolare riferimento alla valutazione degli interventi e dei loro risultati;</p> <p>c) iniziative di educazione alla cultura della solidarieta' e di orientamento al volontariato;</p> <p>d) iniziative di formazione ed aggiornamento professionale;</p> <p>e) ogni altra questione in materia di volontariato proposta dai componenti il Comitato.</p> <p>2. Il Comitato esercita funzioni consultive formulando pareri:</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 (Funzioni del Comitato regionale del volontariato)</p> <p>1. Il Comitato rappresenta le organizzazioni di volontariato nei rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi.</p> <p>2. Esso esercita funzioni consultive e propositive con particolare riguardo alla programmazione regionale nel settore del volontariato, agli interventi in favore delle organizzazioni, nonché su ogni altra questione diretta a promuovere il volontariato sul territorio regionale.</p> <p>3. Il comitato presenta ogni anno una relazione sull'attività svolta entro il successivo mese di febbraio.</p> <p>4. Il Comitato ha sede presso la struttura regionale competente in materia di volontariato.</p>

<p>a) relativamente alla definizione delle linee di programmazione regionale nei settori in cui si esplica una significativa attivita' di volontariato;</p> <p>b) sugli atti elaborati dal Servizio regionale del volontariato ai sensi dell' articolo 46 bis della legge regionale 1o marzo 1988, n. 7, come inserito dall' articolo 2, relativamente ai compiti di cui alle lettere b) e d);</p> <p>c) in ordine alle istituzioni ed alla localizzazione dei centri di servizio previsti dall'articolo 14;</p> <p>d) in merito ad iniziative di formazione ed aggiornamento professionale, di educazione alla solidarieta' e di orientamento al volontariato, proposte da organizzazioni di volontariato;</p> <p>e) in merito a progetti sperimentali, in particolare per favorire l'attuazione di metodologie e tecnologie innovative di intervento;</p> <p>f) su richiesta, per ogni altra questione, dell'Amministrazione regionale.</p> <p>3. Il Comitato svolge infine le seguenti attivita':</p> <p>a) collegamento con l'Osservatorio nazionale per il volontariato;</p> <p>b) redazione di rapporti annuali sui risultati della propria attivita' entro e non oltre il 31 ottobre.</p> <p style="text-align: center;">Art. 5 Funzionamento del Comitato</p> <p>1. Il Comitato ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale.</p> <p>2. Le riunioni del Comitato sono valide quando e' presente la maggioranza dei suoi componenti.</p> <p>3. Le deliberazioni sono valide quanto abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 6 Registro generale delle organizzazioni di volontariato</p> <p>1. E' istituito il Registro generale delle organizzazioni di volontariato di seguito denominato Registro, in applicazione ed ai fini dell'articolo 6 della legge n. 266/1991.</p> <p>2. Il Registro e' articolato nei seguenti settori:</p> <p>a) settore sociale: sanita', assistenza sociale, educazione sportiva;</p> <p>b) settore culturale: istruzione, beni culturali, educazione permanente, attivita' culturali;</p> <p>c) settore ambientale: tutela, risanamento e valorizzazione ambientale;</p> <p>d) settore dei diritti civili e delle attivita' innovative: tutela dei diritti del consumatore, tutela dei diritti dell'utente di pubblici servizi, attivita' innovative non rientranti nei precedenti settori.</p> <p>e) settore solidarieta' internazionale: attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, di solidarieta' internazionale, di sostegno ai diritti umani e civili dei cittadini stranieri in Italia.</p> <p>3. E' ammessa l'iscrizione di una organizzazione in piu' settori.</p> <p>4. Sono iscritte in settori separati del Registro anche le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 13 della legge n. 266/1991, che perseguono attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772. E' fatta salva la normativa di settore che disciplina l'attivita' delle suddette organizzazioni.</p> <p>5. Alla tenuta del Registro provvede il Servizio del volontariato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 (Registro generale delle organizzazioni di volontariato)</p> <p>1. E' istituito il Registro generale delle organizzazioni di volontariato, di seguito denominato Registro.</p> <p>2. Il Registro è articolato nei seguenti settori: sociale, culturale, ambientale, dei diritti civili dei cittadini, della solidarietà internazionale e delle attività innovative.</p> <p>3. E' ammessa l'iscrizione di una organizzazione in più settori.</p> <p>4. Possono iscriversi ai Registro le organizzazioni di volontariato e loro coordinamenti, come definite dall'art. 3 della legge - quadro n. 266/1991, costituite da almeno centottanta giorni.</p> <p>5. Le organizzazioni di volontariato devono presentare domanda al Servizio regionale competente in materia di volontariato corredandola con la seguente documentazione:</p> <p>a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o dell'accordo tra gli aderenti depositati all'Ufficio del Registro;</p> <p>b) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'organizzazione.</p> <p>6. L'iscrizione nel Registro è disposta con decreto del direttore del Servizio regionale entro sessanta giorni dalla presentazione. Il termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti da parte dell'organizzazione o di integrazione della domanda.</p> <p>7. L'iscrizione ha validità per tre anni ed è soggetta a conferma, per la medesima durata, previa verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro.</p> <p>8. L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici e stipulare convenzioni con enti pubblici.</p>

<p>6. Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato liberamente costituite senza scopo di lucro, da almeno centottanta giorni, al fine di svolgere le attività loro proprie e che a tale scopo si avvalgano in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.</p> <p>7. Al fine di ottenere l'iscrizione al Registro le Organizzazioni di volontariato devono presentare domanda alla Presidenza della Giunta regionale. Sulla domanda esprime parere il Servizio regionale del volontariato di cui all'articolo 2.</p> <p>8. La domanda d'iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione:</p> <p>a) copia autentica dell'atto costitutivo o dello statuto ovvero dell'accordo tra gli aderenti;</p> <p>b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;</p> <p>c) una relazione dettagliata sull'attività della organizzazione.</p> <p>9. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il Presidente della Giunta regionale dispone l'iscrizione nel Registro ovvero il diniego dell'iscrizione stessa con provvedimento motivato da comunicare alla organizzazione richiedente.</p> <p>10. Ogni due anni viene effettuata la revisione del Registro, intesa ad accertare la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione delle associazioni.</p>	<p>9. L'iscrizione e la cancellazione dell'organizzazione al Registro generale è disciplinata con regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 Assemblea regionale</p> <p>1. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato convoca l'Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato almeno ogni anno ovvero, in ordine a questioni specifiche, su richiesta della maggioranza delle organizzazioni di volontariato o del Comitato regionale del volontariato.</p> <p>2. Partecipano all'Assemblea con voto deliberativo tutte le organizzazioni e le forme di coordinamento regionale statutariamente disciplinate iscritte nel Registro. Possono, altresì, partecipare senza diritto di voto le organizzazioni non iscritte.</p> <p>3. L'Assemblea:</p> <p>a) approva, nella prima seduta, il Regolamento concernente il proprio funzionamento;</p> <p>b) elegge i componenti di propria spettanza nel Comitato regionale del volontariato;</p> <p>c) elegge i componenti di propria spettanza nel Comitato di gestione di cui all'articolo 13;</p> <p>d) esamina l'andamento delle attività di volontariato in ambito regionale e l'applicazione della presente normativa;</p> <p>e) valuta ogni altra questione concernente lo sviluppo del volontariato e la programmazione regionale nei settori di intervento volontario.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 (Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato)</p> <p>1. Il presidente della Giunta regionale o suo delegato convoca annualmente, anche su richiesta del Comitato regionale del volontariato, l'Assemblea regionale delle organizzazioni di volontariato per esaminare gli indirizzi generali delle politiche regionali in materia di volontariato, nonché le questioni di particolare interesse per le organizzazioni.</p> <p>2. Partecipano all'Assemblea, con voto deliberativo, tutte le organizzazioni e le forme di coordinamento regionale iscritte nel Registro regionale. Possono partecipare, senza diritto di voto, le organizzazioni non iscritte.</p> <p>3. Possono essere, altresì, convocate assemblee a livello provinciale aventi le medesime finalità.</p> <p>4. Sono invitati a partecipare all'Assemblea i rappresentanti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato e dei Centri di servizio ai fini della presentazione di relazioni annuali sugli indirizzi di gestione e l'attività svolta.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p style="text-align: center;">Rapporti tra l'Amministrazione regionale, gli Enti locali e le organizzazioni di volontariato</p> <p>1. L'Amministrazione regionale può assumere iniziative finalizzate alla promozione della cultura della solidarietà ed all'orientamento dei volontari e sostiene, con l'erogazione di contributi, iniziative analoghe ed altre di formazione ed aggiornamento dei volontari promosse dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 6 o dalle forme di coordinamento regionale statutariamente disciplinate.</p> <p>2. Sono comprese tra le iniziative di cui al comma 1 quelle finalizzate al consolidamento delle organizzazioni di volontariato, mediante contributi per l'acquisto di</p>	<p style="text-align: center;">CAPO II INTERVENTI DELLA REGIONE Art. 7 (Fondo regionale per il volontariato)</p> <p>1. È istituito il Fondo regionale per il volontariato per sostenere le iniziative finalizzate alla promozione della cultura della solidarietà e all'orientamento dei volontari.</p> <p>2. L'utilizzo del Fondo avviene sulla base di un programma annuale approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di volontariato</p> <p>3. Il Fondo è utilizzato per il finanziamento dei seguenti interventi:</p> <p>- iniziative dirette finalizzate alla promozione della cultura della solidarietà e all'orientamento dei volontari promosse dall'Amministrazione regionale;</p>

<p>attrezzature tecniche necessarie all'attività espletata e per il rimborso delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 4 della legge 266/1991, per l'assicurazione dei volontari, nonché quelle aventi ad oggetto l'attuazione di progetti speciali, anche sperimentali, finalizzati a far fronte ad emergenze sociali ovvero a favorire l'applicazione di modalità e metodologie di intervento particolarmente complesse.</p> <p>2 bis. Le domande intese ad ottenere i contributi previsti al comma 1 sono presentate entro il mese di febbraio di ciascun anno alla Presidenza della Giunta regionale. Le domande stesse devono essere corredate di:</p> <p>a) relazione illustrativa dell'iniziativa;</p> <p>b) preventivo di spesa.</p> <p>3. L'Amministrazione regionale e gli Enti locali possono concedere in uso gratuito immobili o locali propri alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle attività delle stesse.</p> <p style="text-align: center;">Art. 8 bis (Potenziamento delle strutture associative)</p> <p>1. Al fine del consolidamento delle strutture delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 6 o delle forme di coordinamento regionale e per qualificare l'attività di volontariato delle stesse, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi:</p> <p>a) per l'acquisto di materiali e apparecchiature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche nonché di altre strumentazioni e attrezzature necessarie per l'attività espletata dalle stesse con riferimento alle finalità statutarie;</p> <p>b) per il rimborso delle spese sostenute per l'assicurazione dei volontari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 266/1991;</p> <p>c) per l'attuazione di progetti, anche sperimentali, finalizzati a particolari interventi e attività di volontariato prestate nell'ambito dei settori in cui le organizzazioni operano ovvero per far fronte ad emergenze sociali o per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.</p> <p>2. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 e' riservato il 70 per cento dello stanziamento annuo disponibile. I criteri, i termini e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con regolamento.</p>	<p>- contributi alle organizzazioni di volontariato per gli interventi indicati all'art. 8, lettere a), b); e c)</p> <p>- finanziamento dei progetti presentati nell'ambito dei "Tavoli di rete" di cui all'art. 9;</p> <p>- iniziative di volontariato internazionale di cui all'art. 10;</p> <p>- formazione dei volontari di cui all'art. 11.</p> <p style="text-align: center;">Art. 8 (Contributi alle organizzazioni di volontariato)</p> <p>1. L'Amministrazione regionale sostiene le organizzazioni di volontariato mediante le concessioni di contributi per:</p> <p>a) l'assicurazione dei volontari;</p> <p>b) l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie per l'attività di volontariato;</p> <p>c) la realizzazione di interventi progettuali di particolare rilevanza, compresa l'attività di formazione.</p> <p>2. la Giunta regionale determina, entro il mese di dicembre di ciascun anno, gli ambiti prioritari di intervento da sostenere nell'anno successivo.</p> <p>3. Con regolamento regionale sono definiti i criteri di priorità e le modalità di erogazione dei contributi.</p> <p>4. Le domande di contributo devono essere presentate dalle organizzazioni di volontariato entro il mese di febbraio.</p> <p>5. La Giunta regionale provvede a ripartire i finanziamenti tra le tre tipologie sulla base delle richieste contributive pervenute nonché delle finalità da perseguire.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 9 (Tavoli di rete)</p> <p>1. L'Amministrazione regionale può istituire delle forme organizzative di carattere tecnico denominate "Tavoli di rete" alle quali possono partecipare le organizzazioni di volontariato e loro coordinamenti, che svolgono un'attività in almeno tre province della regione, al fine di favorire la realizzazione di progetti congiunti nei settori in cui si articola il Registro generale.</p> <p>2. L'Amministrazione regionale individua l'associazione capofila responsabile dell'attuazione del progetto.</p> <p>3. Possono partecipare ai progetti anche altri soggetti pubblici o privati i quali, senza fini di lucro, garantiscono un apporto finanziario o di risorse umane.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 10 (Volontariato internazionale)</p> <p>1. La Regione può sostenere le organizzazioni di volontariato del Friuli Venezia Giulia per favorire iniziative di collaborazione con soggetti omologhi appartenenti ad altri Stati al fine di promuovere assieme la cultura della solidarietà.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 9 Formazione ed aggiornamento professionale dei volontari</p> <p>1. Le organizzazioni di volontariato registrate possono richiedere alla Direzione regionale della formazione professionale l'organizzazione di corsi finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento professionale in ordine ad attività da svolgere in settori specifici.</p> <p>2. Le organizzazioni di volontariato possono partecipare gratuitamente ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale organizzati dalla Regione.</p>	<p style="text-align: center;">Art.11 (Formazione dei volontari)</p> <p>1. Le organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro generale di cui all'art. 3, possono partecipare gratuitamente a corsi di formazione per i volontari promossi dalla Regione anche mediante la stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10 Convenzioni</p> <p>1. Le istituzioni pubbliche stipulano, secondo le disposizioni dell'articolo 7 della legge n. 266/1991, convenzioni con le organizzazioni di volontariato.</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c) della legge n. 266/1991, sono criteri di priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipulazione delle convenzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'esperienza specifica nell'attività oggetto di convenzione; b) una organizzazione operativa stabile sul territorio; c) la formazione permanente dei volontari. <p>3. Le convenzioni regolano le modalità della collaborazione tra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato nell'ambito delle strutture pubbliche e in quelle private convenzionate o in ambiti esterni e devono indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le caratteristiche dell'attività in oggetto e le modalità di svolgimento; b) l'impegno a garantire le migliori condizioni per l'espletamento dell'azione di volontariato e la sua continuità; c) le modalità della consultazione delle organizzazioni di volontariato sui programmi elaborati dalle istituzioni pubbliche; d) l'entità delle prestazioni del personale volontario necessarie per assicurare continuità all'attività oggetto di convenzione ed i requisiti minimi di cui il medesimo deve essere in possesso; e) la durata del rapporto convenzionale; f) le modalità di definizione ed erogazione del finanziamento alle organizzazioni, correlato alle spese previste; g) le modalità di utilizzazione di strutture e attrezzature eventualmente messe a disposizione dell'organizzazione di volontariato per lo svolgimento dell'attività; h) l'obbligo della copertura assicurativa prevista dall'articolo 4 della legge n. 266/1991; i) l'obbligo dell'organizzazione a svolgere le attività dedotte in convenzione nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti; l) le modalità di controllo dell'attività svolta da parte dell'istituzione convenzionata e di rendicontazione delle spese sostenute; m) le cause e le modalità di risoluzione della convenzione; n) ogni ulteriore elemento richiesto da norme di settore. <p>4. Le istituzioni pubbliche trasmettono copia delle convenzioni stipulate al Servizio del volontariato ai fini dell'aggiornamento della Banca dati del volontariato.</p> <p style="text-align: center;">Art. 11 Oneri</p> <p>1. Gli oneri relativi all'attuazione delle convenzioni tra la Regione e le organizzazioni di volontariato fanno carico al capitolo 801 dello stato di previsione della</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 (Convenzioni tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato)</p> <p>1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti e aziende pubbliche possono stipulare convenzioni con le sole organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro generale di cui all'art. 3 da almeno un anno per lo svolgimento di attività e servizi assunti in proprio ovvero complementari ai servizi pubblici.</p> <p>2. Sono criteri di priorità nell'individuazione delle organizzazioni di volontariato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un'esperienza specifica nel settore oggetto della convenzione; b) la formazione e l'aggiornamento permanente dei volontari. <p>3. Le convenzioni devono obbligatoriamente prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il contenuto dell'intervento volontario e le modalità di svolgimento; b) la durata del rapporto di collaborazione; c) la garanzia di continuità dell'intervento; d) il numero e la qualifica delle persone impegnate nell'attività convenzionata; e) le strutture e le attrezzature messe a disposizione dall'organizzazione di volontariato; f) la verifica delle prestazioni e le modalità di controllo della loro qualità; g) il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei volontari; h) le modalità di erogazione e di rendicontazione del finanziamento, nonché la tipologia delle spese da ammettere a rimborso comprensive della copertura assicurativa a carico dell'ente; i) le modalità di risoluzione della convenzione. <p>4. L'attività prevista in convenzione deve comunque svolgersi in conformità alle finalità ed ai principi contenuti negli articoli 2, 3 e 4 della legge 266/1991.</p>

<p>spesa; quelli relativi alle convenzioni tra le organizzazioni medesime e gli enti ed istituzioni destinatari di finanziamenti regionali di settore fanno carico ai finanziamenti predetti.</p> <p>2. Sono fatte salve le diverse modalita' di finanziamento e di instaurazione dei rapporti tra istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato previsti dalla normativa regionale vigente in materia di protezione civile.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 12 (Ruolo della Regione)</p> <p>1. La Regione promuove forme di raccordo tra il Comitato regionale del volontariato di cui all'art. 4 della presente legge, il Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato ed i Centri di servizio per il volontariato, previsti nel Decreto del Ministro del Tesoro 8 ottobre 1997, al fine di coordinare gli interventi che ciascun organismo svolge nell'ambito della propria autonomia.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12 (Fondo speciale per il volontariato)</p> <p>1. Nella Regione Friuli-Venezia Giulia la costituzione del Fondo speciale per il volontariato ha luogo secondo le disposizioni della legge 266/1991 e del decreto ministeriale di attuazione.</p> <p>2. Il Fondo e' amministrato dal Comitato di gestione previsto dalla normativa statale citata dal comma 1.</p> <p style="text-align: center;">Art. 13 (Comitato di gestione)</p> <p>1. La rappresentanza della Regione nel Comitato di gestione di cui all'articolo 12 e' assicurata dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.</p> <p>2. I rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 6, sono eletti dall'Assemblea di cui all'articolo 7 secondo le modalita' stabilite con il regolamento di esecuzione. A tal fine, ciascuna organizzazione esprime un voto.</p> <p>3. Alla scadenza biennale prevista si provvede al rinnovo del Comitato di gestione con decreto del Presidente della Giunta regionale.</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 Centri di servizio</p> <p>1. L'istituzione, la definizione dei compiti ed il funzionamento dei centri di servizio sono disciplinati dalle norme della legge n. 266/1991 e dal relativo decreto ministeriale di attuazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 (Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato)</p> <p>1. Con decreto del presidente della Giunta regionale si provvede al rinnovo biennale del Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato secondo le disposizioni previste nel Decreto del Ministro del Tesoro 8 ottobre 1997.</p> <p>2. La Regione e' rappresentata nel predetto Comitato dal presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.</p> <p>3. I rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro generale di cui all'art. 3 della presente legge, sono eletti dall'Assemblea regionale prevista dall'art. 6 secondo le modalita' stabilite dal regolamento assembleare. Ciascuna organizzazione di volontariato esprime un voto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 16 Disposizioni particolari concernenti gli interventi nel settore sanitario</p> <p>1. Le Aziende sanitarie regionali provvedono con mezzi ordinari del proprio bilancio alla copertura delle spese derivanti dalla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 10 ed alla concessione di contributi e sussidi finalizzati al sostegno organizzativo, al funzionamento ed allo svolgimento delle attivita' delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore sanitario, convenzionato ai sensi della normativa regionale.</p>	

(la parte seguente è presente solo nella nuova normativa)

**TITOLO III
LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

(omesso)

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI AL VOLONTARIATO E
ALLA PROMOZIONE SOCIALE**

**CAPO I
MONITORAGGIO**

Art. 24

(Osservatorio regionale dell' associazionismo)

1. E' istituito con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di volontariato, l'Osservatorio regionale dell'associazionismo, di seguito denominato Osservatorio, avente ad oggetto il monitoraggio e la raccolta dati sul volontariato, la promozione sociale e le altre forme di organizzative senza finalità di lucro.
2. L'Osservatorio ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di volontariato.
3. Per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di Università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici o privati con specifiche competenze nel settore dell'associazionismo.
4. Fanno parte dell'Osservatorio:
 - l'Assessore regionale al volontariato o suo delegato, che lo presiede;
 - i Direttori centrali competenti in materia di volontariato e promozione sociale, politiche sociali, cooperazione allo sviluppo, o loro delegati;
 - un rappresentante designato, rispettivamente, dall'Unione Province Italiane (UPI) ed uno dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) esperti in materia di associazionismo;
 - il presidente del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato, o suo delegato;
 - il presidente del Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia, o suo delegato;
 - tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro generale di cui all'art. 3 della presente legge designati da Comitato regionale del volontariato;
 - tre rappresentanti delle associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro regionale di cui all'art. 18 della presente legge designati dall'Assessore alla promozione sociale anche sulla base delle proposte formulate dalle medesime associazioni.
5. L'osservatorio dura in carica per la Legislatura e fino alla sua ricostituzione.
6. La struttura regionale competente in materia di volontariato assume la funzione di segreteria.

Art. 25

(Funzioni dell'Osservatorio dell'associazionismo)

1. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
 - a) attività di monitoraggio e analisi delle politiche in materia di associazionismo realizzate sul territorio regionale;
 - b) raccolta ed elaborazione dati ed informazioni sull'andamento del fenomeno associativo nella regione;
 - c) elaborazione e diffusione di rapporti sul fenomeno associativo nella regione Friuli Venezia Giulia;
 - d) formulazione di proposte in materia di programmazione regionale.

Art. 26

(Strutture per le attività sociali)

1. La Regione, le Autonomie locali e gli altri soggetti pubblici possono concedere in comodato o in uso gratuito alle associazioni di volontariato e di promozione sociale beni mobili ed immobili di loro proprietà non utilizzati per fini istituzionali.